

Sede legale: 63077 Monsampolo del Tronto (AP)
Dir. e Amm.ne: Via Piane Tronto, 68 64010 Controguerra (TE)
Codice Fiscale - Partita Iva: 02099810448
Mail: amministrazioneblueseriessrl.it - Pec: blueseries@legalmail.it
Tel./Fax 0861 1828135

BLUE SERIES S.R.L. UNIPERSONALE

ACCORDO DI RISERVATEZZA

TRA

Società/ditta: _____

Sede: _____

Codice fiscale/P.IVA: _____

Tel./fax: _____

Email: _____

di seguito "Parte Concedente"

E
BLUE SERIES SRL

di seguito "Parte Ricevente"

Di seguito indicate anche congiuntamente come "le Parti"

PREMESSO CHE

- a) la Parte Ricevente fornisce servizi di stampa 3d.
- b) la Parte Concedente intende avvalersi dei servizi offerti dalla Parte Ricevente;
- c) la Parte Concedente, al solo scopo di consentire l'espletamento dei servizi offerti dalla parte ricevente, ha necessità di trasmettere e rendere disponibili informazioni riservate;
- d) Le Parti, con il presente "Accordo di Riservatezza", intendono assicurare la non divulgazione delle informazioni riservate, contenute in documentazione/file per la realizzazione dei prodotti in stampa 3d da considerarsi confidenziali e quindi segrete, come meglio specificato di seguito all'art. 1 del presente accordo, che la parte concedente fornirà alla parte ricevente per la fruizione dei servizi da questa prestati;
- e) le parti dichiarano che le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente accordo, e convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

Con il termine informazioni confidenziali devono intendersi, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 98 del D.Lgs. 10.02.2005 n. 30, tutte le informazioni comunicate alla Parte Ricevente o da quest'ultima apprese in qualsiasi forma scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o in qualsiasi altra forma intelligibile, in conseguenza e per effetto dell'accordo di cui in premessa (oppure per effetto delle verifiche preliminari precontrattuali di cui alle premesse) quali, a titolo esemplificativo, i prodotti, i progetti, le conoscenze tecniche, i segreti industriali, i brevetti, le idee originali e quant'altro attinente al business praticato.

ART. 2 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Parte Ricevente si obbliga a garantire:

- i) la riservatezza sulle informazioni considerate confidenziali ai sensi del precedente art. 1, nonché a utilizzarle esclusivamente per il limitato scopo specificato in premessa, non potendo pertanto in alcun caso farne uso differente;
- ii) a non rivelare, trasferire e/o comunicare, anche solo in parte, dette informazioni a terzi né a riprodurre, copiare e/o duplicare, in qualsiasi modo ciò avvenga, documenti (ivi compresi quelli elettronici) contenenti le informazioni confidenziali o parte delle stesse, se non con il preventivo consenso scritto della Parte Concedente;
- iii) alla parte concedente è garantita la massima cura e attenzione al fine di proteggere i documenti/file forniti. La parte concedente accetta che il processo di produzione potrà essere assegnato ai partners individuati dalla parte ricevente e che, pertanto, i documenti/file forniti dalla parte concedente potranno essere condivisi con i partners per consentire la produzione degli articoli commissionati;
- iiii) la riservatezza delle informazioni, adottando tutte le misure necessarie nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice civile italiano, 3 nonché a riprodurre e far accettare analoghi obblighi da parte dei terzi propri fornitori e ai partners di gestione e produzione della parte ricevente cui le informazioni siano comunicate in quanto strettamente necessario al fine di dare esecuzione all'accordo citato in premessa.

ART. 3 - DURATA DEL VINCOLO DI RISERVATEZZA

Il vincolo di riservatezza previsto dal presente accordo è soggetto agli impegni previsti e resterà valido per la durata di anni 5 (cinque), successivi all'esaurimento del rapporto commerciale per i servizi richiesti alla ricevente.

La Parte Ricevente è tenuta, su semplice richiesta scritta della Parte Concedente, a restituire prontamente a quest'ultima ogni e qualsivoglia documento (anche elettronico) connesso al presente accordo.

ART. 4 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le Parti dichiarano che il presente Accordo, in ogni sua parte, è stato letto, approvato e sottoscritto e rappresenta l'esclusiva volontà in materia di comunicazione di Informazioni Riservate e sostituisce ogni eventuale precedente pattuizione orale o scritta. Il contenuto del presente Accordo è da considerarsi riservato e non deve essere divulgato a terzi, salvo su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o in forza di norme di legge.

La sottoscrizione del presente Accordo avviene in nome delle Società/Enti rappresentati e le impegna nei termini in esso previsti.

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti relativa alla esecuzione e interpretazione del presente Accordo e qualora non venisse definita in via amichevole, sarà rimessa alla competenza del Foro di Ascoli Piceno con applicazione della legge italiana.

FIRMA PARTE CONCEDENTE

FIRMA PARTE RICEVENTE

Luogo e data

Luogo e data
